

ALIQUEUTE ICI 2004

a) 5,5 per mille

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
(la medesima aliquota può essere applicata anche ad una pertinenza accatastata in C2 e ad una pertinenza accatastata in C6 a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del Regolamento Comunale.)

b) 6 per mille

- gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431;
- l'abitazione concessa in uso gratuito affinché vi dimorino abitualmente parenti ed affini di primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

c) 9 per mille

- le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998 n. 431;
(questa aliquota si applica anche alle abitazioni a disposizione per uso stagionale o saltuario):

d) 7 per mille

- tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c), ivi comprese le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito ai familiari ed affini del 2° grado, con obbligo di residenza anagrafica;
(questa aliquota si applica a terreni, aree fabbricabili, negozi etc., nonché a garage, magazzini, posti auto accatastati in C2 o C6 che non siano pertinenze dell'abitazione principale)

DETRAZIONI

- è stabilita in Euro 103,29 la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Nel caso l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale per un periodo inferiore all'intero anno solare, la detrazione va calcolata proporzionalmente ai mesi di destinazione e deve essere suddivisa, nel caso vi siano più contitolari che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Nel caso vi siano più proprietari di cui uno solo dimorante, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo a prescindere dalla sua percentuale di possesso.
- la predetta detrazione è elevata a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano nelle condizioni sotto indicate:
 - a) proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo superiore ai mesi otto;
 - b) famiglie proprietarie di un'unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con **reddito lordo** non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S. alle persone in cassa integrazione straordinaria (**pari a €9681,36 annui**);
In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa.